

NEWS

Marzo 2009

Salute e Sicurezza sui luoghi di lavoro - Data certa.

Il Decreto legge 207/2008 , cosiddetto **decreto "milleproroghe"**, attraverso l'**art. 32** **proroga al 16-05-2009 i seguenti adempimenti ai punti 1, 2, 3, 4:**

Data Certa del Documento di Valutazione dei Rischi.

Per **data certa** si intende in sintesi la registrazione o produzione del documento a norma di legge presso un ufficio pubblico con apposizione del timbro direttamente sul documento avente corpo unico.

Questa la procedura:

- Apporre l'indicazione, datata e sottoscritta sulla prima pagina del documento, del numero delle pagine, preceduta dalla dizione "documento unico";
- Apporre la dicitura, sulla prima pagina del documento: "si richiede l'apposizione del timbro postale per la data certa", seguito da data e firma;
- Affrancare con francobolli (applicati sul primo foglio) e richiedere infine all'ufficio postale l'apposizione del timbro che annulli l'affrancatura.
In questo modo si ottiene la certezza dell'esistenza "di quel documento a quella data".

Nel **D.Lgs.81/08** all'articolo 37, viene prescritta obbligatoriamente la "**Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti**", tra cui l' **RLS** ,rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, (Articolo 2 - comma 1 Lettera i) : persona eletta o designata per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro).

l' RLS per l'articolo 37, comma 10, ha diritto ad una formazione particolare in materia di salute e sicurezza concernente i rischi specifici esistenti negli ambiti in cui esercita la propria rappresentanza, tale da assicurargli adeguate competenze sulle principali tecniche di controllo e prevenzione dei rischi stessi.

Ne consegue che il Documento di Valutazione dei Rischi deve necessariamente riportare l'avvenuta formazione sia dei lavoratori che dell'RLS e deve essere stato redatto entro il 31/12/2008.

Articolo 28 – COMMA 2

DVR: Il documento di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), redatto a conclusione della valutazione, deve avere data certa e contenere:

- a)** una relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante l'attività lavorativa, nella quale siano specificati i criteri adottati per la valutazione stessa;

- b)** l'indicazione delle misure di prevenzione e di protezione attuate e dei dispositivi di protezione individuali adottati, a seguito della valutazione di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a);
- c)** il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza;
- d)** l'individuazione delle procedure per l'attuazione delle misure da realizzare, nonché dei ruoli dell'organizzazione aziendale che vi debbono provvedere, a cui devono essere assegnati unicamente soggetti in possesso di adeguate competenze e poteri;
- e)** l'indicazione del nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP), del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS) o di quello territoriale e del medico competente che ha partecipato alla valutazione del rischio;
- f)** l'individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a rischi specifici che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, **adeguata formazione e addestramento**.

1. Valutazione dei rischi (e relative sanzioni) solo per i "rischi stress lavoro correlati"

Articolo 28 – COMMA 1

La valutazione di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), anche nella scelta delle attrezzature di lavoro e delle sostanze o dei preparati chimici impiegati, nonché nella sistemazione dei luoghi di lavoro, **deve riguardare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, tra cui anche quelli collegati allo stress lavoro-correlato,** secondo i contenuti dell' *accordo europeo dell'8 ottobre 2004*, e quelli riguardanti le lavoratrici in stato di gravidanza, secondo quanto previsto dal *decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151*, nonché quelli connessi alle differenze di genere, all'età, alla provenienza da altri Paesi.

2. Invio all'INAIL e all'IPSEMA dei dati relativi agli infortuni superiori ad 1 giorno

Articolo 18 – COMMA 1 lettera r

Il datore di lavoro, che esercita le attività di cui all'articolo 3, e i dirigenti, che organizzano e dirigono le stesse attività secondo le attribuzioni e competenze ad essi conferite, devono comunicare all'INAIL, o all'IPSEMA, in relazione alle rispettive competenze, a fini statistici e informativi, i dati relativi agli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell'evento e, a fini assicurativi, le informazioni relative agli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza dal lavoro superiore a tre giorni;

3. Divieto di visite mediche "preassuntive"

Articolo 41 – COMMA 3 lettera a

Le visite mediche di cui al comma 2 non possono essere effettuate in fase **preassuntiva**;

Per ulteriori informazioni e chiarimenti:

Divisione Marketing

Gruppo QU.A.S.A.R. s.r.l.

Tel. 06-51962114

mail: commerciale@gruppo-quasar.it